



**Associazione Riconosciuta**

**CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE**

**CL.A.N.**

***Statuto***

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

#### ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione "CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE", la cui denominazione abbreviata è CL.A.N.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma.

#### ARTICOLO 2 – FORMA GIURIDICA E DURATA

2.1 L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione riconosciuta", ai sensi dell'art. 14 e ss. del codice civile. L'Associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta, in qualsiasi momento, dall'Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all'art. 25 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 3 – SCOPO

3.1 L'Associazione intende promuovere e agevolare la ricerca industriale, l'innovazione, lo sviluppo precompetitivo e la formazione nel settore agroalimentare nazionale, prevedendo anche interventi specifici in favore delle aree del Mezzogiorno, attraverso:

- la mobilitazione del sistema della produzione e dei servizi e del sistema della ricerca e della formazione per attivare collaborazioni strutturali e stabili, a livello regionale, nazionale e internazionale, tra soggetti che svolgono attività di ricerca, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca operanti in Italia e all'estero e il sistema imprenditoriale nazionale, tenendo conto delle specificità territoriali, ed in particolar modo delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno;
- la valorizzazione della collaborazione pubblico/privato per aumentare, attraverso azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la competitività del settore, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno, anche mediante la promozione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e formazione, favorendo al contempo il potenziamento delle reti di ricerca e lo sviluppo degli Associati e dei Cluster regionali, nonché la nascita e il consolidamento sul territorio nazionale, e nel Mezzogiorno in particolare, di imprese innovative, attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- la partecipazione alla programmazione nazionale ed europea, supportando i policy-maker nell'identificazione delle linee di investimento prioritarie per la ricerca industriale, individuando le traiettorie tecnologiche strategiche per il settore, ed in particolar modo la rappresentanza italiana nei tavoli della ricerca europea coinvolti nella pre-selezione delle tematiche da inserire nei bandi europei e nelle Agende Strategiche europee, in linea anche con gli orientamenti delle Piattaforme Tecnologiche Europee del settore;
- la disseminazione e valorizzazione dei risultati del Piano di Azione del Cluster, con particolare riferimento alla sezione dedicata al Mezzogiorno, affinché possano divenire patrimonio comune, attraverso momenti di comunicazione, formazione e diffusione da parte del Cluster sia in contesti formali (consultazioni pubbliche, etc.) che informali (organizzazione di seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, nonché la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dagli associati);
- il sostegno al processo di internazionalizzazione della ricerca nazionale, attraverso l'ampliamento delle reti di stakeholder internazionali utili ad aumentare la qualità e il tasso di innovazione delle

iniziative sviluppate dal Cluster, con particolare attenzione ai Cluster/Centri di sviluppo tecnologico/industriale a livello internazionale;

- l'Individuazione di fabbisogni e priorità di formazione del settore per l'incontro di domanda e offerta tra gli stakeholder del Cluster, con particolare attenzione alle Università e agli Enti di formazione (es. dottorati innovativi, attrazione di talenti, PhD placement, formazione continua etc.);
- la facilitazione dell'interlocuzione con le Amministrazioni centrali, locali ed europee, supportando gli stakeholder nell'individuare a politiche incentivanti esistenti (i.e. Patent Box, sgravi fiscali, incentivi per Start-Up, incentivi per assunzioni, etc.).

3.2 Al fine di conseguire tali obiettivi, l'Associazione, anche in un'ottica federativa regionale, si impegna a gestire un partenariato pubblico-privato, denominato "Cl.uster A.grifood N.azionale" (CL.A.N.), in accordo con le linee guida definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR"), per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, secondo quanto richiesto dall'Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR con Decreto Direttoriale del 30 maggio 2012 n. 257 (cosiddetto Bando Cluster) e dalla Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno" ed in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016.

3.3 Nell'elaborazione del Piano di Azione e nell'ambito delle attività di definizione delle Traiettorie Tecnologiche strategiche per il settore alimentare, l'Associazione garantisce la più ampia trasparenza ed inclusività rispetto alle istanze provenienti da tutti gli stakeholder pubblici e privati del settore, anche attraverso l'adozione di opportuni strumenti di consultazione pubblica.

3.4 L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi, nei limiti delle disponibilità economiche finanziarie.

3.5 Gli obiettivi sopra indicati potranno essere realizzati, anche attraverso la partecipazione diretta del Cluster CL.A.N. a bandi o inviti a presentare proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali. Il Cluster CL.A.N. potrà anche fungere da facilitatore per lo sviluppo di progettualità che coinvolgano gli Associati.

3.6 Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà attivare collaborazioni e stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni a livello nazionale ed europeo.

3.7 Nell'ambito e per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento dei suoi scopi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
- promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di una parte di attività;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.8 L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.9 L'Associazione è apolitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

3.10 Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi anche del personale e delle strutture dei propri Soci, previo accordo scritto con i Soci stessi.

## **TITOLO II**

### **ASSOCIATI**

#### **REQUISITI, DIRITTI E OBBLIGHI, DOMANDA DI ASSOCIAZIONE, CESSAZIONE RAPPORTO**

#### **ASSOCIAZIONE E SANZIONI**

#### **ARTICOLO 4 – REQUISITI E PARTECIPAZIONE**

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano un interesse specifico per il tema agroalimentare. Sono Soci dell'Associazione:

A. le Amministrazioni regionali per tramite delle rappresentanze delle aggregazioni territoriali a livello regionale - non più di una per Regione o Provincia Autonoma - (qui di seguito "Rappresentanze Territoriali") quali Poli di Innovazione ed i soggetti di loro gestione, Distretti ad Alta Tecnologia, Cluster pubblico-privati regionali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e agenzie regionali per l'innovazione;

B. le imprese del settore agroalimentare o operanti in settori di interesse della filiera (suddivise in: Grandi imprese, che superano i parametri definiti dall'Unione Europea per la definizione di PMI; Piccole e Medie Imprese, secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea del 06/05/2003) e le Associazioni nazionali delle imprese che perseguano scopi coerenti con quelli dell'Associazione dei diversi settori inerenti al sistema Agroalimentare (qui di seguito "Rappresentanze Imprenditoriali");

C. le Università e Associazioni delle Università, come la CRUI, e gli Enti Pubblici Nazionali di Ricerca (qui di seguito "Enti Pubblici di Ricerca"), le Accademie, le Istituzioni culturali pubbliche e private, gli Organismi di Ricerca sotto qualsiasi forma costituiti, gli Enti di formazione, con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno e promozione delle attività di ricerca scientifica e industriale nel settore agroalimentare (qui di seguito "Rappresentanze della Ricerca");

D. altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema dell'agroalimentare, che comunque all'atto di adesione al Cluster dovranno identificarsi in una delle tre (3) categorie indicate al presente articolo lettera A, B o C.

4.2 Le Rappresentanze Territoriali, le Rappresentanze Imprenditoriali e le Rappresentanze della Ricerca sono, rispettivamente, espressione delle tre (3) categorie costitutive "Territorio", "Impresa", "Ricerca" - del Cluster CL.A.N.

4.3 Gli Associati non possono essere persone fisiche.

4.4 Tutti gli Associati contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione.

## **ARTICOLO 5 – AMMISSIONE**

5.1 Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associato, i soggetti che rispondono ai requisiti di cui sopra, che ne facciano regolare domanda dichiarando l'appartenenza ad una delle tre categorie costitutive definite dagli articoli 4.1 e 4.2.

5.2 Tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto. In riferimento alle adesioni dei soci di cui alla lettera A dell'art 4.1, le rappresentanze territoriali dovranno indicare l'Amministrazione Regionale che rappresentano. Le richieste di associazione devono essere presentate in forma scritta alla preventiva valutazione del Consiglio di Presidenza, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, e alla successiva approvazione dell'Assemblea.

5.3 Il Consiglio di Presidenza ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

## **ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI**

6.1 Gli Associati godono dei seguenti diritti:

- partecipare o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea (un solo rappresentante per soggetto aderente);
- votare in occasione dell'Assemblea;
- presentare istanza per la convocazione dell'Assemblea, dietro richiesta di almeno un decimo degli Associati, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- partecipare ai gruppi di lavoro;
- recedere dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto al successivo Art. 8.2.

6.2 Gli Associati sono obbligati:

- all'osservanza delle norme del presente Statuto ed al rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, nelle materie di loro competenza. Niente sarà dovuto agli Associati in caso di cessazione;
- a dichiarare all'atto di adesione al Cluster l'appartenenza ad una delle tre (3) categorie costitutive del Cluster individuate all'art. 4.1 e 4.2 del presente Statuto;
- a partecipare attivamente alle attività dell'Associazione;
- ad astenersi da comportamenti contrari allo scopo e all'attività dell'Associazione;
- a contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto, dalle delibere dell'Assemblea e da quanto riportato all'Art.7.

## **ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI**

7.1 Gli Associati sono tenuti a versare una quota iniziale di iscrizione una tantum ed un contributo annuale. La quota di iscrizione ed il contributo annuale versato costituiranno il fondo dell'Associazione. Gli Associati devono versare i contributi associativi (qui di seguito "Contributi Ordinari") nell'ammontare deliberato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza. Il versamento dei Contributi Ordinari viene effettuato all'Associazione, entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

7.2 Il contributo annuale contribuirà alla copertura delle spese sostenute dal Consiglio di Presidenza e dalla Segreteria Tecnica a suo supporto. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alle quote associative annuali. Gli Associati non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione e a farsi carico di obbligazioni prese dall'Associazione verso terzi o altri Associati. Il Consiglio di Presidenza può proporre, ad alcuni Associati e/o categorie di Associati, criteri di contribuzione e contributi diversi ("Contributi Straordinari") per la copertura di costi relativi a progetti, o per lo svolgimento di programmi di attività, di carattere straordinario, o rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi sulla base di parametri differenti da quelli adottati per le contribuzioni ordinarie. Gli Associati che formalmente accettano il versamento dei Contributi Straordinari sono tenuti a farlo nei termini e tempi fissati dal Consiglio di Presidenza, anche in funzione della tempistica di realizzazione di specifiche attività progettuali e/o delle modalità di erogazione di eventuali finanziamenti pubblici e privati.

7.3 Le quote dei Contributi Ordinari e Straordinari riscossi dall'Associazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 25.

## **ARTICOLO 8 – RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE: RINNOVO, RECESSO, SANZIONI ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

8.1 Il rapporto di associazione cessa, oltre che per recesso dell'associato e per scioglimento dell'Associazione, anche per esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea.

8.2 Il recesso deve essere inviato a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata entro il 30 aprile; in caso contrario il contributo annuale dovrà essere corrisposto integralmente per l'anno in corso e per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di associato e al versamento del contributo economico restano immutati.

8.3 In caso di inosservanza delle norme statutarie e/o di mancato rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, i Soci che si rendano inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura scritta e motivata;
- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- decadenza dei propri rappresentanti da eventuali cariche elettive a livello associativo;
- decadenza dei propri rappresentanti da eventuali incarichi di rappresentanza, per conto dell'Associazione, in altre associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- nei casi più gravi (ivi compresa la morosità o la recidiva in comportamenti già sanzionati con la censura), o quando l'irregolarità non sia stata sanata nel termine assegnato dal Consiglio di Presidenza, l'esclusione dall'Associazione.

8.4 L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza e comunicata al Socio il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento che dispone l'esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

8.5 Qualsiasi caso di procedura concorsuale o di messa in liquidazione volontaria che ponga fine alle attività di uno degli Associati metterà automaticamente fine alla sua partecipazione al termine del mese nel corso del quale tale evento è stato comunicato formalmente a mezzo raccomandata A.R. inviata al Consiglio di Presidenza.

### **TITOLO III**

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

##### **ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

9.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Comitato Tecnico - Scientifico;
- il Revisore Unico.

##### **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

10.1 L'Assemblea dell'Associazione è composta da un (1) rappresentante designato formalmente da ogni Associato in regola con il pagamento delle quote e dei contributi.

10.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato avente diritto di voto: questi non può, tuttavia, avere più di tre deleghe.

10.4 In sede di Assemblea, non sono ammessi a partecipare alle votazioni gli Associati che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi. Tali Soci possono comunque presenziare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

##### **ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente. In caso di assenza o impedimento formale del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice-Presidente vicario. La firma del Vice-Presidente vicario attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso dalla sede per ragioni di opportunità o per cause di forza maggiore ma, comunque, nel territorio nazionale e agevolmente accessibile) e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso è indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.

11.2 La convocazione ha un obbligo di forma scritta, con prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata, secondo le sopra riportate modalità, con un preavviso di cinque (5) giorni.

## **ARTICOLO 12 – ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA**

12.1 L'Assemblea si riunisce:

- in via ordinaria, almeno due (2) volte l'anno, e in ogni caso, entro i primi quattro (4) mesi dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo dell'esercizio successivo; ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente, il Consiglio di Presidenza, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati. La richiesta degli Associati dovrà essere diretta per iscritto al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Qualora l'Assemblea non venga convocata entro detto termine, quest'ultima potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma;
- in via straordinaria per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

## **ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI**

13.1 Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le riunioni dell'Assemblea possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti i membri presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

13.2 Le risoluzioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono adottate preferibilmente per consenso unanime degli Associati presenti o rappresentati. In caso di mancata unanimità, il quorum deliberativo ai fini dell'approvazione delle risoluzioni, è fissato nella maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, fatte salve le deliberazioni di cui al successivo articolo 25. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene alle deliberazioni inerenti all'elezione delle persone alle cariche associative di cui all'Art. 16, su richiesta di almeno il 25% degli Associati intervenuti, l'Assemblea delibera con voto segreto.

13.3 Per le delibere relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed all'elezione del Presidente si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 16 e 25 del presente Statuto.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti a dissenzienti, salvo quanto previsto dall'Art. 25.

13.5 Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle, bianche.

13.6 Nel caso di contestazione sui voti espressi, o di non corrispondenza tra il numero dei presenti con diritto di voto rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente può disporre affinché la votazione sia ripetuta.



## **ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente vicario.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono registrate in appositi verbali firmati da chi presiede, e dal Segretario della seduta, nominato dal Presidente anche fra i non soci, e trasmessi in copia a tutti gli Associati.

## **ARTICOLO 15 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

15.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Art. 16;
- b) elegge i membri del Consiglio di Presidenza, secondo quanto stabilito dall'Art.18 ed i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo quanto stabilito dall'Art. 21;
- c) elegge il Revisore Unico, secondo quanto stabilito dall'Art. 26, determinandone il compenso;
- d) approva le principali linee d'azione che l'Associazione è tenuta a seguire su proposta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza;
- e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre, fissando in tale sede l'ammontare del contributo annuale per l'anno successivo a carico degli Associati;
- f) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione che si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- g) delibera sull'ammissione, sulla censura e sull'esclusione degli Associati su proposta del Consiglio di Presidenza;
- h) approva il programma di lavoro su proposta del Consiglio di Presidenza con particolare riferimento al Piano di Azione Annuale, Piano di Azione Triennale e Piano Mezzogiorno previsti dalla Legge 123/2017 "Disposizioni Urgenti per la Crescita del Mezzogiorno";
- i) su proposta del Consiglio di Presidenza, delibera sull'entità della quota contributiva che gli Associati sono tenuti a corrispondere annualmente per le attività ed il funzionamento dell'Associazione e sull'eventuale modifica della stessa;
- j) discute e delibera relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per Statuto o per legge;
- k) esprime pareri e indirizza l'attività del Consiglio di Presidenza, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di Azione del CL.A.N.;
- l) delibera le sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'Art. 8.

15.2 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento e la messa in liquidazione di CL.A.N., determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri in conformità con quanto previsto dal successivo Art. 25.

15.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

## **ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE**

16.1 Nella scelta del Presidente si terranno in particolar conto l'elevato profilo professionale e l'esperienza in materia di strategie industriali, della ricerca e dell'innovazione e nella gestione di imprese di rilievo nazionale e/o internazionale.

16.2 Il Presidente del Cluster è eletto dall'Assemblea alla quale il Consiglio di Presidenza propone il nominativo da esso votato tra i tre (3) Consiglieri della categoria "Impresa". L'Assemblea, a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, elegge o rifiuta la proposta. A richiesta di almeno il 25% degli Associati intervenuti, l'Assemblea delibera con voto segreto. Il suo mandato dura tre (3) anni e non è rinnovabile.

16.3 Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla sua sostituzione.

## **ARTICOLO 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

17.1 Il Presidente:

- adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- presiede il Consiglio di Presidenza;
- autorizza l'emissione di mandati di pagamento. In caso di assenza o di impedimento formale del Presidente, detti mandati saranno firmati dal Vice-Presidente vicario. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali autorizzativi delle spese;

17.2 Il Presidente può delegare al Vice-Presidente vicario e ai Consiglieri, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

17.3 Venendo a mancare il Presidente nelle sue funzioni istituzionali per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve essere tenuta entro tre (3) mesi, e il Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

## **ARTICOLO 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

18.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Presidenza che ha funzione di organo di indirizzo e di gestione con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio è composto da sette (7) Consiglieri eletti dall'Assemblea, quali espressione delle tre (3) categorie costitutive del Cluster, dei quali due (2) da nominare tra una rosa di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria "Territorio", tre (3) da nominare tra una rosa di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria "Impresa" e due (2) da nominare tra una rosa di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria "Ricerca".

18.2 Il Consiglio di Presidenza designa, tra i tre (3) Consiglieri della categoria "Impresa", il candidato alla Presidenza del Cluster, la cui elezione è sottoposta al voto dell'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza nomina altresì fra i suoi membri un Vice-Presidente vicario per l'esercizio delle funzioni, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

18.3 I membri eletti rappresentano, in ogni caso, l'Associazione nel suo insieme, rimangono in carica tre (3) anni, e scadono comunque con il Presidente.

18.4 I componenti del Consiglio di Presidenza sono tenuti ad agire garantendo la conformità a pratiche professionali lecite e assicurando buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri.

18.5 I componenti del Consiglio di Presidenza possono chiedere al Presidente e alle persone che abbiano ricevuto deleghe, notizie e aggiornamenti in merito alla gestione dell'Associazione.

18.6. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Presidenza devono essere trasmesse per raccomandata A.R. al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state rese note al Consiglio di Presidenza.

18.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, in occasione della Assemblea successiva, quest'ultima provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

## **ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

19.1 Il Consiglio di Presidenza deve operare per l'attuazione degli scopi sociali dell'Associazione di cui all'Articolo 3, delle politiche e dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso.

19.2 Il Consiglio di Presidenza, a questi fini, programma i lavori dell'Associazione e ha competenza di:

- a) designare il candidato alla Presidenza del Cluster da sottoporre al voto dell'Assemblea e di nominare il Vice-Presidente vicario, secondo quanto stabilito dall'Art. 18.2;
- b) attuare il Piano d'Azione del C.L.A.N. e costituire, determinandone requisiti e compiti, gruppi di lavoro per considerare questioni specifiche di interesse comune, nel quadro degli obiettivi dell'Associazione e risolvere le relative problematiche;
- c) individuare i Policy maker (Ministeri, MIUR e Regioni) con i quali l'Associazione deve confrontarsi e dialogare sulle materie di proprio interesse;
- d) predisporre, anche sulla base dei contributi del Comitato Tecnico Scientifico e di gruppi di lavoro interni al Cluster, il programma di lavoro annuale e il relativo budget, ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria;
- e) proporre all'Assemblea ordinaria la misura dei contributi annuali ed elaborare proposte di eventuali contributi straordinari per determinati Soci e/o categorie di Soci in funzione dello svolgimento di specifici programmi di attività;
- f) valutare le domande di adesione all'Associazione e proporre all'Assemblea ordinaria le richieste di adesione o le proposte di esclusione degli Associati;
- g) esercitare tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea, ritenuti necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, compresi i procedimenti giudiziari, e autorizzare le relative spese, operando secondo criteri di buona amministrazione, correttezza, professionalità e tempestività e nei limiti dei preventivi di spesa approvati;
- h) predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, verificare e controllare costantemente la sostenibilità e congruità delle spese di funzionamento;
- i) proporre modifiche allo Statuto dell'Associazione da deliberarsi in Assemblea straordinaria;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) proporre all'Assemblea il compenso del Revisore Unico;
- l) deliberare sugli argomenti portati al suo esame almeno da due (2) dei suoi membri;
- m) nominare rappresentanti dell'Associazione presso associazioni, fondazioni, istituzioni, pubbliche e private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, dandone comunicazione all'Assemblea.

## **ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

20.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno, e ogniqualvolta lo ritenga utile il Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre (3) suoi membri.

20.2 Il Consiglio di Presidenza si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per raccomandata A.R., o per mezzi elettronici o telematici, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento formale, dal Vice-Presidente vicario, con un preavviso di almeno cinque (5) giorni, salvo casi di urgenza e necessità.

20.3 L'avviso della convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta pervenire per posta elettronica ai Consiglieri entro i termini di preavviso suindicati, al fine di garantire il migliore svolgimento dei lavori.

20.4 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento formale, dal Vice-Presidente vicario.

20.5 Il Consiglio di Presidenza può delegare tutte o parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri membri, eccettuate quelle di cui alle lettere a), d), g), h).

20.6 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito se è presente almeno la metà dei componenti.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti i membri presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

20.8 In sede di votazione ciascun componente ha diritto a un (1) voto.

20.9 Il Consiglio di Presidenza si propone di deliberare per decisione unanime con voto palese.

20.10 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei propri componenti. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati.

## **ARTICOLO 21 – COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO**

21.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da uno dei 2 (due) Consiglieri in carica espressione della categoria costitutiva "Ricerca" ed è composto, oltre che dall'altro Consigliere alla "Ricerca", da 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, quali espressione delle categorie costitutive del Cluster, dei quali 6 (sei) scelti tra una rosa di candidati proposti dalla categoria "Ricerca", 6 (sei) dalla categoria "Impresa" e 3 (tre) dalla categoria "Territorio".

21.1 Il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico è eletto dai membri del Comitato stesso a maggioranza tra i due Consiglieri della categoria costitutiva "Ricerca". La carica di Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico dura un triennio e non è rieleggibile consecutivamente.

21.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l'organo consultivo e scientifico dell'Associazione, con la funzione di osservatorio tecnologico, della formazione, di indirizzo e proposta di scenari di sviluppo e attività progettuali e svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora piani di attività e formula al Consiglio di Presidenza proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività dell'Associazione, anche a valenza internazionale;
- b) esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione e sulle questioni relative all'utilizzo e proprietà dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, realizzate nell'ambito dell'Associazione;
- c) supporta l'attività del Consiglio di Presidenza;
- d) può intervenire nell'esame dei progetti di ricerca e formazione, su mandato del Consiglio di Presidenza.

21.4 Il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio di Presidenza;

21.5 Il Comitato Tecnico - Scientifico si riunisce almeno due (2) volte all'anno e ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente.

21.6 Gli Associati sono ammessi ad assistere ai lavori del Comitato Tecnico - Scientifico su invito del Presidente.

## **ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

22.1 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'Art 9.

22.2 Tutte le cariche associative sono gratuite.

## **TITOLO IV**

### **CONTABILITA' E BILANCIO E PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 23 – CONTABILITA' E BILANCIO**

23.1 Per ciascun anno solare, il Consiglio di Presidenza predispone la proposta di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo.

23.2 L'Assemblea approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo maggiore termine sino a 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze da indicare nella relazione sulla gestione.

23.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento da:

- quota di iscrizione iniziale una tantum e quote associative annuali degli Associati;
- contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivante dal patrimonio di cui al successivo Art.24;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 24 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

24.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

## **TITOLO V**

### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 25 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO**

25.1 Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

25.2 Agli Associati assenti o che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

25.3 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, anche su richiesta di almeno un decimo degli Associati, che nomina uno o più liquidatori da scegliersi tra professionisti iscritti negli albi professionali e definendone i relativi poteri. I liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione. Le relative spese, comprese quelle per i liquidatori e per la chiusura, saranno a carico del fondo comune dell'Associazione.

25.4 L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera validamente -tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.

25.5 Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**TITOLO VI**  
**NORME FINALI**

**ARTICOLO 26 - REVISORE UNICO**

26.1 L'Assemblea nomina il Revisore Unico, scegliendolo tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

26.2 Il Revisore resta in carica tre (3) esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

26.3 Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

26.4 Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Revisore predispone un'apposita relazione di bilancio.

26.5 Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

**ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

27.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Roma e si applicano gli ordinari criteri previsti dal codice di procedura civile.

**ARTICOLO 28 – NORMA DI RINVIO**

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle applicabili norme di legge.